



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FUSIONE E SCISSIONE: differenze di fusione e scissione

Maria Luisa Calini - Ivana De Michele

18 dicembre 2019

PREMESSA

Il perfezionamento di un'operazione di fusione/scissione comporta lo spostamento:

- nello Stato patrimoniale della società risultante o incorporante di tutte le attività e di tutte le passività delle società fuse o incorporate;
- nello Stato patrimoniale di ciascuna società beneficiaria, di tutte le attività e di tutte le passività, che conformemente a quanto risulta dal progetto di scissione, risultano ad essa destinata.

Ai sensi dell'art. 2504-*bis* co. 4 c.c., richiamato per le scissioni dall'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 2506-*quater* c.c, la società risultante o incorporante e ciascuna società beneficiaria deve iscrivere le attività e passività provenienti dalle società fuse/incorporate o scisse sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura delle società medesime

PRINCIPIO DI CONTINUITA' DEI VALORI CONTABILI

Art. 2504-bis c.c. – 4 c. Effetti della fusione

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un **disavanzo**, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'[articolo 2426](#), ad avviamento (omissis) Se dalla fusione emerge un **avanzo**, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Art. 2506-bis c.c. – 1 c. Effetti della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. **Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis**

DIFFERENZE DI FUSIONE - aspetti generali

DIFFERENZA DA CONCAMBIO

E' la differenza tra l'aumento di C.S. deliberato dalla società risultante dalla fusione (o incorporante) destinato in concambio ai soci della società fusa (o incorporata), e la quota di patrimonio netto contabile di quest'ultima di pertinenza dei suddetti soci.

Il sorgere di una differenza da concambio presuppone che la fusione avvenga tra soggetti indipendenti non legati da rapporti di partecipazione

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO

E' la differenza tra il valore contabile della partecipazione nella incorporata iscritto nel bilancio dell'incorporante (da annullare con la fusione) e la quota corrispondente del patrimonio netto contabile della società incorporata.

Il sorgere di una differenza da annullamento presuppone che la fusione avvenga per **incorporazione** e l'incorporante deve possedere all'atto della fusione una partecipazione nel capitale dell'incorporata.

DIFFERENZE DI SCISSIONE – aspetti generali

DIFFERENZA DA CONCAMBIO

E' la differenza tra l'aumento di C.S. deliberato dalla società beneficiaria destinato in concambio ai soci della società scissa, e la quota di patrimonio netto contabile della scissa ricevuto dalla beneficiaria

Il sorgere di una differenza da concambio presuppone che la scissione avvenga tra soggetti indipendenti non legati da rapporti di partecipazione

DIFFERENZA DA ANNULLAMENTO

E' la differenza tra il valore contabile della partecipazione nella scissa iscritto nel bilancio della beneficiaria (da annullare con la scissione) e la quota corrispondente del patrimonio netto contabile della scissa ricevuto dalla beneficiaria

Il sorgere di una differenza da annullamento presuppone che la scissione avvenga tra soggetti legati da rapporti di partecipazione

Differenze di fusione - segue

La differenza di fusione può avere segno positivo o negativo

- Se **positiva: disavanzo di fusione**
- Se **negativa: avanzo di fusione**

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Si confronta il PNC di terzi e il valore dell'aumento di C.S. in virtù della fusione:

Se $\Delta \text{CS} > \text{PNC}$ = Disavanzo da concambio

Se $\Delta \text{CS} < \text{PNC}$ = Avanzo da concambio

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Si confronta il PNC relativo alla partecipazione e il valore contabile della partecipazione.

Se **VC** della partecipazione $> \text{PNC}$ = Disavanzo da annullamento

Se **VC** della partecipazione $< \text{PNC}$ = Avanzo da annullamento

Differenze di scissione - segue

La differenza di scissione può avere segno positivo o negativo

- Se **positiva: disavanzo di scissione**
- Se **negativa: avanzo di scissione**

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Si confronta il PNC della scissa e il valore dell'aumento di C.S.della beneficiaria:

Se $\Delta \text{CS} > \text{PNC}$ = Disavanzo da concambio

Se $\Delta \text{CS} < \text{PNC}$ = Avanzo da concambio

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Si confronta il PNC della scissa ricevuto dalla beneficiaria e il valore contabile della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa:

Se **VC** della partecipazione $> \text{PNC}$ = Disavanzo da annullamento

Se **VC** della partecipazione $< \text{PNC}$ = Avanzo da annullamento

Differenze di fusione - analisi

Solamente nella fusione per incorporazione, nel caso in cui l'incorporante detenga una partecipazione dell'incorporata, possono rilevarsi sia la differenza da concambio che la differenza da annullamento. Tali differenze non possono essere compensate nella contabilità dell'incorporante.

Disavanzo di fusione e trattamento contabile

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, co. 4, c.c.

«esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426 c.c. ad avviamento»

Disavanzo di fusione e trattamento contabile

La scelta fra l'imputazione ad avviamento o la non iscrizione nell'attivo dipende dalla natura economica del disavanzo e tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza sulla forma ex art. 2423-*bis* n.1 C.C

Disavanzo di fusione e trattamento contabile: Disavanzo da annullamento –natura economica

1. Il costo della partecipazione è maggiore del PNC in virtù di plusvalenze latenti, avviamento, entità immateriali non iscritte in bilancio ed eventuali sinergie;
2. La partecipata ha subito perdite d'esercizio «non durevoli» (la partecipazione non è stata svalutata)
3. La partecipazione ha subito rivalutazioni, mentre i beni della partecipata non sono stati rivalutati;
4. Il corrispettivo pagato è stato eccessivo rispetto il valore economico

Disavanzo di fusione e trattamento contabile: Disavanzo da annullamento –natura economica

Nell'imputazione del disavanzo il riferimento è a valori correnti effettivamente esistenti, provvisti di funzionalità, inseribili nel complesso del capitale di funzionamento e di importo non superiore al valore economicamente recuperabile (Relazione sulla fusione degli Amministratori; relazione degli esperti per la valutazione della congruità del rapporto di cambio; relazione di stima del professionista incaricato della valutazione delle società partecipanti all'operazione).

L'eventuale differenza residua del disavanzo può essere iscritta come avviamento solo in presenza dei relativi presupposti ed alle condizioni previste dell'art. 2426 n. 6 c.c.

Disavanzo da annullamento –natura economica segue

Se il disavanzo da annullamento non può essere imputato in tutto o in parte agli elementi dell'attivo e per differenza ad avviamento, tipicamente poiché esso rappresenta un «eccesso di costo» ovvero corrisponda a perdite pregresse, esso deve essere annullato come segue:

- In riduzione del patrimonio netto post fusione, compensandolo con una o più riserve;
- In mancanza di riserve,
 - Con imputazione a conto economico

Divieto di iscrizione all'attivo come costo pluriennale

Disavanzo di fusione e trattamento contabile: Disavanzo da concambio – natura economica

Esso rappresenta una parte del «costo di acquisizione» dell'incorporata ed è giustificato da un effettivo maggior valore dell'incorporata rispetto il PNC

Il disavanzo può essere imputato ai valori delle attività e passività e/o all'avviamento, tuttavia, per assicurare l'effettività del nuovo capitale sociale è necessario predisporre la relazione di stima del patrimonio della incorporanda ai sensi dell'art. 2343 c.c. con riferimento alla data di efficacia della fusione (come richiesto dalla dottrina e dalla Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Milano 11/2005).

Il concambio è un atto a titolo oneroso, assimilabile al conferimento di beni in aumento del Capitale sociale, aumento riservato ai soci dell'incorporata

Disavanzo da concambio – natura economica segue

Se il maggior valore non sussiste ed il disavanzo ha una formazione puramente casuale, il disavanzo deve essere eliminato come segue:

- In riduzione del patrimonio netto post fusione, compensandolo con una o più riserve;
- In mancanza di riserve,
 - Con imputazione a conto economico

Divieto di iscrizione all'attivo come costo pluriennale

Disavanzo di fusione e trattamento contabile: Avanzo da annullamento –natura economica

Cause generatrici:

1. Acquisto della partecipazione a condizioni particolarmente vantaggiose;
2. La partecipata ha conseguito risultati positivi accantonati a riserva (la partecipazione non è stata valutata con il metodo del patrimonio netto);
3. i beni della partecipata sono stati rivalutati, mentre la partecipazione non ha subito rivalutazioni;
4. Il corrispettivo pagato ha tenuto conto di oneri e perdite future della partecipata e/o badwill.

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4, ultimo periodo «se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri»

Avanzo da annullamento – natura economica segue

L'avanzo che ha natura di utile o riferito a rivalutazione di beni della partecipata è iscritto nella «Riserva avanzo di fusione», oppure utilizzato per la ricostruzione, nel bilancio dell'incorporante, di riserve in sospensione di imposta, come previsto dall'art. 172 del T.U.I.R.

L'avanzo che rappresenta il valore attuale di oneri o perdite futuri od un badwill per insufficiente redditività dovrà essere iscritto nel «Fondo rischi per oneri e perdite da fusione». Esso verrà utilizzato nei successivi esercizi.

In presenza di avanzo la legge non consente l'iscrizione di valori correnti delle attività e passività diversi dai valori contabili, né dell'avviamento.

Disavanzo di fusione e trattamento contabile: Avanzo da concambio – natura economica

Esso rappresenta una riserva assimilabile alla «Riserva sovrapprezzo azioni» o una generica riserva di capitale. L'importo dell'Avanzo è iscritto nella «Riserva avanzo di fusione» ove non si realizzino le condizioni per l'iscrizione nel «Fondo rischi per oneri e perdite da fusione»

Di regola viene utilizzato per la ricostituzione di riserve in sospensione di imposta ai sensi art. 172 T.U.I.R.

In presenza di avanzo la legge non consente l'iscrizione di valori correnti delle attività e passività diversi dai valori contabili, né dell'avviamento.

Un caso particolare: scissioni con beneficiarie newco

Non possono emergere differenze da annullamento

Possono emergere differenze da concambio?

Tema della scissione con patrimonio netto negativo

Disavanzo di scissione e trattamento contabile: Disavanzo da annullamento –natura economica

La natura economica è la medesima del disavanzo di fusione da annullamento

Il valore contabile della partecipazione posseduta dalla società beneficiaria nella società scissa deve essere assunto, ai fini del calcolo delle differenze di annullamento, non per l'intero ammontare, bensì solo per la parte di esso che risulta proporzionale al rapporto tra:

- Valore economico effettivo del patrimonio scisso a favore della beneficiaria
- Valore economico effettivo della scissa nella sua interezza

Le imputazioni del disavanzo seguono le regole delle fusioni

Disavanzo di scissione e trattamento contabile: Disavanzo da concambio – natura economica

Esso è giustificato da un effettivo maggior valore del capitale economico della scissa rispetto il PNC ricevuto dalla beneficiaria. Il disavanzo può essere imputato ai valori delle attività e passività e/o all'avviamento, tuttavia, per assicurare l'effettività del nuovo capitale sociale è necessario predisporre la relazione di stima del patrimonio della incorporanda ai sensi dell'art. 2343 c.c. con riferimento alla data di efficacia della fusione (come richiesto dalla dottrina e dalla Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Milano 11/2005).

Valgono le considerazioni già svolte per il disavanzo di fusione da concambio

Avanzo di scissione e trattamento contabile:

Valgono i criteri e le considerazioni già svolte per l'avanzo di fusione da concambio e annullamento.

Differenze di fusione/scissione - RIEPILOGO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Art. 2504-bis c.c. – 4 c. Effetti della fusione

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un **disavanzo**, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'[articolo 2426](#), ad avviamento (omissis) Se dalla fusione emerge un **avanzo**, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Art. 2506-bis c.c. – 1 c. Effetti della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. **Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis**

FUSIONE

Disavanzo da annullamento

esteriorizzazione, nella contabilità dell'incorporante, dell'avviamento e dei plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali dell'incorporante

- ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell'incorporata cui afferiscono i plusvalori latenti "esteriorizzati" dal disavanzo,
- e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal n. 6 dell'art. 2426 c.c.)

NO esteriorizzazione

- imputato tra i componenti negativi di Conto economico dell'incorporante, o l'eliminazione con apposita riduzione del patrimonio netto contabile *post* fusione
- mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
- oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

SCISSIONE

Disavanzo da annullamento

l'esteriorizzazione, nella contabilità della beneficiaria, dell'avviamento e dei plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali della scissa

- ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della scissa cui afferiscono i plusvalori latenti "esteriorizzati" dal disavanzo
- e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal n. 6 dell'art. 2426 c.c.).

NO esteriorizzazione

- imputato tra i componenti negativi di Conto economico della beneficiaria, o l'eliminazione con apposita riduzione del patrimonio netto contabile *post* scissione:
- mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
- oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

FUSIONE

Avanzo da annullamento

Nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione dell'accrescimento patrimoniale derivante dal "buon affare" realizzato dall'incorporante in sede di acquisizione della partecipazione, l'avanzo da annullamento va imputato ad apposita riserva del patrimonio netto dell'incorporante.

Nella misura in cui esso è riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile dell'incorporata rispetto al suo valore effettivo, l'avanzo da annullamento va imputato:

- a decremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell'incorporata cui afferiscono i minusvalori latenti "esteriorizzati" dall'avanzo,
- e, per la differenza, nel passivo dello Stato patrimoniale dell'incorporante, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi.

SCISSIONE

Avanzo da annullamento

Nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione dell'accrescimento patrimoniale derivante dal "buon affare" realizzato dalla beneficiaria in sede di acquisizione della partecipazione, l'avanzo da annullamento va imputato ad apposita riserva del patrimonio netto della beneficiaria.

Nella misura in cui esso è riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile della scissa rispetto al suo valore effettivo, l'avanzo da annullamento va imputato:

- a decremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della scissa cui afferiscono i minusvalori latenti "esteriorizzati" dall'avanzo,
- e, per la differenza, nel passivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi.

FUSIONE

Disavanzo da concambio

Nella misura in cui esso rappresenta la esteriorizzazione, nella contabilità dell'incorporante, del surplus di plusvalori latenti dell'incorporata, esso va imputato nell'attivo dello Stato patrimoniale dell'incorporante:

- ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell'incorporata
- e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal n. 6 dell'art. 2426 c.c.)

Nella misura in cui ad esso non risulta attribuibile uno specifico significato economico, il disavanzo deve essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile *post* fusione:

- mediante compensazione con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
- oppure, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo

Avanzo da concambio

In tutti i casi in cui esso si manifesta, l'avanzo da concambio deve essere iscritto in una apposita voce del patrimonio netto della società incorporante

SCISSIONE

Disavanzo da concambio

Nella misura in cui esso rappresenta la esteriorizzazione, nella contabilità della beneficiaria, del surplus di plusvalori latenti della scissa, esso va imputato nell'attivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria:

- ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della scissa
- e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal n. 6 dell'art. 2426 c.c.).

Nella misura in cui ad esso non risulta attribuibile uno specifico significato economico, il disavanzo deve essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile *post* scissione:

- mediante compensazione con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
- oppure, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

Avanzo da concambio

In tutti i casi in cui esso si manifesta, l'avanzo da concambio deve essere iscritto in una apposita voce del patrimonio netto della società beneficiaria.